

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI
DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
NEL SENATO ACCADEMICO E
NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

SENATO ACCADEMICO	22.9.2009;
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	21.7.2009;
DECRETO RETTORALE	1334/2009 dd. 25.9.2009;
UFFICIO COMPETENTE	Uff. di Staff Affari Generali e Documentali - Servizio Affari Generali e rapporti con il SSN

Data ultimo aggiornamento: 25 settembre 2009

a cura dell'Uff. di Staff Affari Generali e Documentali

- Servizio Affari Generali e rapporti con il SSN

Art. 1

Indizione delle elezioni

- 1 Le elezioni per la nomina di due Rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Senato accademico e di tre Rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Amministrazione dell'Università, rispettivamente ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 11, comma 1 dello Statuto, sono indette dal Rettore, ogni triennio accademico.
- 2 Il Rettore, con il decreto d'indizione delle elezioni, convoca l'Assemblea degli elettori, fissando contestualmente la data e la sede delle elezioni, nonché l'orario di apertura e di chiusura del seggio.
- 3 Le elezioni si svolgono in un unico giorno non festivo, compreso fra il lunedì e il giovedì, presso i seggi previsti.
- 4 Del decreto rettorale è data pubblicità e idonea comunicazione a tutto il personale interessato, mediante pubblicazione nell'Albo dell'Università e nel sito WEB d'Ateneo.

Art. 2

Elettorato attivo e passivo

- 1 L'elettorato attivo è costituito da tutto il personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato dell'Università degli Studi di Trieste, compreso il personale in periodo di prova.
- 2 Ha titolo all'elettorato passivo tutto il personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato dell'Università di Trieste, a esclusione del personale in periodo di prova, nonché del personale che abbia optato per il regime a tempo parziale.

Art. 3

Seggi elettorali

- 1 Al fine dell'espletamento delle operazioni elettorali sono costituiti, per ogni tornata elettorale, tre seggi.

- Seggio n. 1 - presso il Polo di P.le Europa – S. Giovanni

Al Seggio n. 1 appartiene la lista elettorale di tutto il personale tecnico amministrativo dell'Università, fatta eccezione per il personale tecnico amministrativo iscritto nella lista elettorale presso i Seggi nn. 2 e 3.

Il personale tecnico amministrativo, con sede di servizio presso le sedi di Gorizia, Pordenone e Portogruaro, è incluso nella lista elettorale presso il Seggio n. 1.

- Seggio n. 2 - Polo di Cattinara

Al Seggio n. 2 appartiene la lista elettorale di tutto il personale tecnico amministrativo dei Dipartimenti, Centri Servizi e di ogni altra struttura in genere che ha sede nel Polo di Cattinara.

- Seggio n. 3 – Polo del Centro storico

Al Seggio n. 3 appartiene la lista elettorale di tutto il personale tecnico amministrativo dei Dipartimenti, Centri Servizi e di ogni altra struttura in genere che ha sede presso l'area cittadina individuata nelle vie Lazzaretto Vecchio, Università, Economo, Androna Campo Marzio, Monfort, Tigor e Tiepolo.

Art. 4

Assemblea degli elettori.

Commissioni Elettorali di seggio e Commissione Elettorale centrale

- 1 Gli aventi diritto all'elettorato di cui all'articolo 2, riuniti in Assemblea, eleggono il Presidente dell'Assemblea e tre Commissioni Elettorali di seggio, formate da tre membri ciascuna, con il compito di sovrintendere alle operazioni elettorali e agli scrutini. L'Assemblea provvede altresì a eleggere un supplente per ognuna delle Commissioni Elettorali.
- 2 La Commissione del seggio ubicato nel comprensorio di P.le Europa – S. Giovanni è integrata da due membri, deputati alla raccolta del voto esclusivamente del personale tecnico amministrativo, con sede di servizio presso le sedi distaccate di Gorizia, Pordenone e Portogruaro e funge altresì da Commissione Elettorale centrale.
- 3 Le Commissioni Elettorali nominano nel loro seno il Presidente e il Segretario.
- 4 L'Assemblea formalizza, secondo l'ordine alfabetico, l'elenco delle candidature presentate, con le modalità di cui al successivo articolo 5.

Art. 5

Candidature

- 1 Le candidature devono essere presentate dagli aventi diritto all'elettorato passivo, con lettera sottoscritta, indirizzata al Rettore dell'Università di Trieste, sulla base di un apposito facsimile, entro il quinto giorno lavorativo antecedente la data in cui è stata fissata, con decreto rettorale, l'Assemblea degli elettori. Il rispetto del termine è comprovato dalla registrazione di protocollo.
- 2 La presentazione delle candidature deve essere corredata dalle firme di almeno un'aliquota del 3% del personale tecnico amministrativo, corrispondente all'elettorato attivo.
- 3 Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dal competente Ufficio, che provvederà al successivo inoltrare delle candidature valide all'Assemblea degli elettori di cui all'articolo 4.
- 4 Non è ammessa la presentazione di liste di candidati, né la candidatura simultanea in Senato accademico e in Consiglio di Amministrazione.

Art. 6

Lista degli elettori

- 1 L'elenco nominativo degli elettori è a disposizione di tutti coloro che ne abbiano interesse, presso il competente Ufficio.
- 2 La lista degli elettori e le schede elettorali sono predisposte dall'Amministrazione dell'Università.

Art. 7

Espressione del voto

- 1 Nei locali in cui si svolgeranno le operazioni di voto sarà affisso un manifesto con l'elenco dei candidati nei rispettivi Organi.
- 2 Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un solo candidato.

- 3 Qualora risulti indicata sulla scheda elettorale più di una preferenza, il voto è nullo.
- 4 Il voto è segreto.

Art. 8

Validità delle elezioni

- 1 La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto di cui all'articolo 2.
- 2 Un turno elettorale straordinario è indetto, nel caso in cui non abbia preso parte alle elezioni almeno un terzo degli aventi diritto di cui all'articolo 2.
- 3 L'esito delle elezioni straordinarie è valido indipendentemente dal numero dei votanti.

Art. 9

Verbale delle operazioni elettorali

- 1 Di tutte le operazioni elettorali viene redatto processo verbale, in cui sono concisamente descritte le operazioni stesse e riportati i risultati dello scrutinio, così come espresso nei tre seggi.
- 2 Il verbale è sottoscritto, in ciascun foglio, da tutti i componenti il seggio elettorale di pertinenza.

Art. 10

Conclusione delle operazioni elettorali

- 1 La Commissione del Seggio ubicato nel Polo di P.le Europa – S. Giovanni, che funge da Commissione Elettorale centrale, si riunisce successivamente allo svolgimento delle elezioni e verifica la regolarità delle operazioni elettorali, sulla base dei plichi sigillati trasmessi dai Presidenti delle Commissioni Elettorali di seggio.
- 2 A conclusione della verifica delle operazioni elettorali e dei risultati, il Presidente della Commissione Elettorale centrale trasmette immediatamente al competente Ufficio, in plico sigillato, il verbale con i risultati delle votazioni, controfirmato da tutti i membri della Commissione, unitamente a tutti i materiali e plichi elettorali provenienti dai tre seggi.

Art. 11

Risultato delle elezioni

- 1 Sulla base dei dati risultanti dal verbale trasmesso dalla Commissione Elettorale centrale, il Rettore proclama, con decreto, gli eletti.
- 2 La progressione degli eletti è determinata secondo il numero dei voti da ciascuno riportati.
- 3 A parità di voti, prevale il soggetto con maggiore anzianità di servizio.
- 4 A parità di anzianità di servizio, la precedenza spetta al più anziano di età.

Art. 12

Insediamiento dei neo eletti

- 1 L'insediamento degli eletti nel Senato accademico e nel Consiglio di Amministrazione avviene contemporaneamente a quello delle altre rappresentanze previste, in base all'esito delle relative elezioni.

Art. 13

Decadenza, dimissioni. Elezioni suppletive

- 1 Nei casi di decadenza o di dimissioni di uno o più eletti, subentra il primo dei non eletti.
- 2 Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 1 del presente articolo, si procederà a elezioni suppletive.

Art. 14

Durata del mandato. Disposizione transitoria

- 1 Ai sensi dell'articolo 37, comma 1 dello Statuto, gli eletti restano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta.
- 2 La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche ai rappresentanti del personale tecnico e amministrativo eletti in Senato accademico e in Consiglio di Amministrazione, ai sensi dei Regolamenti elettorali previgenti.